



2025/1496

19.9.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1496 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2025

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 461 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013, tra l'altro per introdurvi, come obblighi di segnalazione, le norme del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB), ossia un insieme completo di requisiti di fondi propri per le esposizioni al rischio di mercato elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB). Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha nuovamente modificato il regolamento (UE) n. 575/2013, tra l'altro per rendere le norme FRTB vincolanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
- (2) Data la natura altamente concorrenziale delle attività di negoziazione internazionali, le norme FRTB sono state adottate partendo dal presupposto che la loro attuazione nelle varie giurisdizioni, in termini tanto di sostanza quanto di tempistiche, avrebbe garantito parità di condizioni a livello internazionale per le attività di negoziazione degli enti. Dal monitoraggio dell'attuazione delle norme FRTB in altre giurisdizioni aderenti al CBVB, e più specificamente in quelle con molte banche operanti a livello internazionale, negli ultimi due anni è emerso che i ritardi nell'attuazione delle suddette norme in tali giurisdizioni comportano un rischio significativo di produrre effetti distorsivi sulla parità di condizioni sul piano internazionale. Per far fronte a questo rischio e raccogliere ulteriori informazioni sulle tempistiche di attuazione e sulle norme effettive di altre giurisdizioni, nel luglio 2024 la Commissione si è avvalsa dei poteri di cui all'articolo 461 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 adottando il regolamento delegato (UE) 2024/2795 ⁽⁴⁾ al fine di rinviare di un anno, al 1° gennaio 2026, l'applicazione delle norme FRTB per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2024/2795 della Commissione, del 24 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L, 2024/2795, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2795/oj).

- (3) Negli ultimi mesi il monitoraggio dell'attuazione delle norme FRTB ha dimostrato che, sebbene un numero limitato di giurisdizioni ne abbia effettivamente portato avanti l'attuazione, l'incertezza circa le tempistiche di attuazione nelle giurisdizioni con molte banche attive a livello internazionale rimane molto elevata e si prevedono o sono stati confermati ulteriori ritardi. È pertanto necessario rinviare di un altro anno l'applicazione delle norme FRTB per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell'Unione.
- (4) In conseguenza del rinvio dell'applicazione delle norme FRTB, fino al 1° gennaio 2027 è opportuno che gli enti siano tenuti a continuare ad applicare il quadro in materia di rischio di mercato di cui alla versione del regolamento (UE) n. 575/2013 in vigore all'8 luglio 2024 (vale a dire un giorno prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1623 che ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013) mentre ultimano l'attuazione dei metodi FRTB. Al fine di tenere conto dei costi e della complessità operativi che alcuni enti devono sostenere per mantenere gli attuali modelli interni per un altro anno, nell'incertezza del contesto internazionale quanto all'attuazione dell'FRTB, e data la natura temporanea e breve del rinvio, nella valutazione in corso dei modelli interni durante quell'anno le autorità competenti dovrebbero avvalersi della flessibilità necessaria per evitare effetti sui requisiti di fondi propri che non sono collegati ad aumenti del rischio di mercato sottostante.
- (5) Le autorità competenti necessitano di informazioni per monitorare l'impatto dell'FRTB, individuare potenziali problemi e agevolare gli scambi che esse intrattengono con gli enti in relazione all'attuazione. Pertanto, conformemente ai requisiti e obblighi vigenti e alle aspettative in materia di regolamentazione e vigilanza comunicate dopo l'adozione del regolamento delegato (UE) 2024/2795, è opportuno che gli enti siano tenuti a continuare a segnalare le informazioni relative al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo i metodi pre-FRTB fino alla data di entrata in applicazione dell'FRTB per il calcolo di tali requisiti nell'Unione. Allo stesso tempo, è opportuno che gli enti continuino a segnalare alle loro autorità competenti i requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 430 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione in vigore all'8 luglio 2024.
- (6) Il regolamento (UE) 2024/1623 introduce nel regolamento (UE) n. 575/2013 obblighi di informativa specifici per il rischio di mercato, adattati a quanto stabilito nell'FRTB per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. La data di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 relative al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato deve però essere rinviata di un altro anno. Per motivi di coerenza, anche i relativi obblighi di informativa specifici dovrebbero essere rinviati di un altro anno. Data l'importanza dell'informativa sui requisiti di fondi propri per preservare una solida disciplina di mercato e per orientare le decisioni di investimento dei partecipanti al mercato, gli enti dovrebbero comunque essere tenuti, durante tale periodo di rinvio, a continuare a pubblicare le informazioni pertinenti per la loro esposizione al rischio di mercato e i relativi requisiti di fondi propri sulla base dei metodi di calcolo pre-FRTB.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013.
- (8) Il regolamento delegato (UE) 2024/2795 si applica fino al 1° gennaio 2026. È pertanto necessario allineare a tale data la data di entrata in vigore e la data di applicazione del presente regolamento per evitare che gli enti si ritrovino di fronte a prescrizioni contrastanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013

Nel regolamento (UE) n. 575/2013, l'articolo 520 *bis* è sostituito dal seguente:

«*Articolo 520 bis*

Applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

Fino al 1° gennaio 2027 gli enti continuano ad applicare la parte tre, titolo IV, e i requisiti per il rischio di mercato di cui agli articoli 430, 430 *ter*, 445 e 455 del presente regolamento nella versione in vigore all'8 luglio 2024.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN